

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

RIVISTA MENSILE
ANNO XXXII
a cura di
GUIDO ALPA E PAOLO ZATTI

*La Rivista contribuisce a sostenere la ricerca
giusprivatistica nell'Università di Padova*

12/2016

 edicolaprofessionale.com/NGCC

La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico

di Guido Alpa



Wolters Kluwer

La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico

di Guido Alpa

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Termini e concetti. - 3. La ricostruzione del tessuto normativo. - 4. Il problema delle fonti. - 5. Gli insegnamenti della storia. - 6. L'unione civile come risultato della emancipazione delle minoranze e come affermazione dei diritti umani e fondamentali.

1. Premessa.

La l. 20.5.2016, n.76 presenta molteplici caratteri di singolarità: il suo travagliato *iter* politico ha imposto dapprima l'unificazione di diversi progetti di normazione orientati per diversi gradi ad assimilare o a differenziare la disciplina delle nuove aggregazioni familiari da quella tradizionale regolata da Costituzione codice civile e leggi speciali, poi la discussione nei due rami del Parlamento con un numero infinito di emendamenti, poi la fiducia del Governo imposta per poter concludere l'*iter* legislativo; poi la stessa composizione del testo consistente di un solo articolo declinato in 69 commi, di cui peraltro i primi trentacinque si riferiscono alle "unioni civili" e gli artt. 36-68 si riferiscono non alle convivenze ma ai diritti dei conviventi di fatto.

Il modo in cui è disciplinata la materia è altrettanto singolare: in un unico testo si regolano infatti un istituto - l'*unione civile* - che viene definita come «specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione», e che in tanto esiste in quanto sia costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, e sia dichiarata di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni; e un complesso di diritti dei conviventi di fatto, articolati a seconda che si essi convivano, che convivano stabilmente, che lavorino stabilmente insieme, e così via.

Quanto alle unioni civili provvedono le regole concernenti modalità di costituzione, impedimenti, diritti e obblighi delle *parti*, regime patrimoniale, vizi e vicende che ne possono turbare la vita, lo scioglimento, e altri istituti. Scorrendo il testo si rinviene anche una integrazione della disciplina sulla rettificazione di sesso, il rinvio a decreti legislativi con relativi principi generali concernenti il riordino della normativa sullo stato civile, gli aspetti di diritto internazionale privato, ed un doppio rinvio: alle disposizioni dell'ordinamento che completano la disciplina e alle disposizioni in ma-

teria di matrimonio o che usano la terminologia del matrimonio per adeguarle, là dove consentito, alle unioni civili.

Accanto alle unioni civili il testo contiene regole che si occupano di altre vicende: nel suo titolo fa riferimento alla disciplina delle convivenze che però non sono definite in quanto tali; per una volta, al comma 37^o, si cita la *stabile convivenza* e qualche volta si usa l'avverbio *stabilmente*. Per tutto il resto la legge si occupa dei diritti e degli obblighi individuali dei conviventi che vengono definiti come *conviventi di fatto* e definiti come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità e adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

È da notare che nella definizione la stabilità riguarda i rapporti affettivi di coppia e la reciproca assistenza morale e materiale, ma non la convivenza. La stabilità della convivenza sembra un requisito in più, che non si comprende se sia legittimante l'esercizio dei diritti e corrispondentemente l'adempimento degli obblighi previsti, oppure se sia la conseguenza della stabilità del rapporto affettivo.

Tuttavia, essendo diritti e obblighi posti in capo a *conviventi (di fatto)*, la convivenza sembra essere un elemento essenziale per l'acquisizione di diritti e obblighi; la sua stabilità sarà un problema di prova là dove la stabilità sia richiesta.

L'accertamento della stabile convivenza è effettuato mediante dichiarazione anagrafica. Segue la disciplina del contratto di convivenza (artt. 50 ss.), legame contrattuale eventuale affidato alla scelta dei conviventi.

Il contratto di convivenza non è, dunque, come la dichiarazione effettuata dinanzi allo stato civile per le unioni civili, elemento costitutivo della convivenza, ma non può sussistere se essa non vi sia.

Per l'accertamento della convivenza occorre fare riferimento all'anagrafe, in cui l'indirizzo della residenza è indicato - separatamente - da ciascun convivente.

Di qui la questione se l'accertamento della stabile convivenza sia elemento costitutivo di questo modello familiare oppure semplicemente un atto amministrativo che rende noto ai terzi la sua esistenza. La convivenza infatti, se cessata, fa venire meno alcuni diritti, ma, lo si ribadisce, nella definizione dei conviventi di fatto non si richiede che essi convivano stabilmente. In questo caso le definizioni pesano: sarà la giurisprudenza a chiarire, con l'apporto della dottrina - al momento peraltro già divisa - se la definizione debba essere presa alla lettera oppure no.

In un unico testo, anzi in un unico articolo, si trova dunque una congerie di regole che riguardano istituti, situazioni di fatto, modificazioni di leggi speciali riguardanti altre vicende (come la trasformazione e la rettificazione del sesso).

Il legislatore qui non è solo poco chiaro, è anche omissivo.

L'unione civile è certificata da un documento che ne attesta la costituzione, i cui contenuti sono prescritti dal comma 9°; le parti possono, all'atto della costituzione, e con dichiarazione all'ufficiale di stato civile effettuare la scelta del cognome della loro unione, ma la dichiarazione contiene anche la scelta del regime patrimoniale, e la residenza dell'unione.

Le regole enunciate tuttavia non restituiscono una disciplina completa dell'istituto *unione civile*, in quanto essa viene integrata da una norma di rinvio alla disciplina del codice civile, quanto al libro I al titolo XIII nonché agli artt. 116, comma 1°, 146, 2647, 2653, comma 1°, n. 4, e 2659; quanto al libro II alle disposizioni previste dal capo III e dal capo X del tit. I, dal tit. II e dal capo II e dal capo V-bis del tit. IV. Si rinviene anche un rinvio alla disciplina del divorzio [all'art. 3, nn. 1 e 2, lett. a), c), d), e), l. 1°-12.1970, n. 898). E ancora si richiamano - in quanto compatibili - gli artt. 4, 5, commi 1°, 5°-11°, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, sempre della legge sul divorzio nonché le disposizioni del tit. II del libro IV cod. proc. civ. e gli artt. 6 e 12 d.l. 12.9.2014, n. 132, conv. in l. 10.11.2014, n. 162, per far sì che in alcune ipotesi eccezionali il termine matrimonio sia accompagnato dal sintagma «unione civile di persone dello stesso sesso».

Più dettagliata è la disciplina dei diritti e degli obblighi dei conviventi di fatto e più articolata, anche se incompleta, la disciplina del contratto di convivenza, rispetto agli accordi che possono essere conclusi nell'ambito dell'unione civile.

2. Termini e concetti.

Seguendo gli orientamenti della dottrina più recente, che, riprendendo la tradizione culturale della nostra esperienza, ne ha rivisitato in senso critico gli indirizzi¹, il primo compito dell'interprete dovrebbe essere dedicato all'analisi dei termini e dei concetti impiegati nel testo legislativo: in esso compaiono infatti alcune definizioni esplicite, come quella dei conviventi di fatto, altre date per implicito (con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.). Si usano termini inadeguati, come quello di *parti* per alludere ai soggetti che compongono l'unione (sarebbe stato preferibile l'anglicismo *partners*, ormai ammesso anche nel linguaggio giuridico), e si impiegano concetti come unione civile, convivenza, convivenza stabile, dichiarazione, e così via, che richiederebbero un approfondimento specifico, proprio perché i concetti giuridici variano anche a seconda del loro contesto.

Poiché i termini e i concetti variano comunque nel tempo e devono essere storicizzati, occorre evitare di leggere il testo alla luce delle vecchie nozioni o, peggio, delle vecchie convinzioni. E tuttavia il testo non risulta di per se immediatamente percepibile, sicché occorreranno le elaborazioni della dottrina e consolidati orientamenti della giurisprudenza per poterne fissare in modo plausibilmente certo il significato.

3. La ricostruzione del tessuto normativo.

Non a caso si è insistito sulle diverse tecniche utilizzate per la costruzione del testo; una costruzione stratificata, farraginoso, avventuroso e per certi aspetti anche casuale, frutto di compromessi, di accessi dibattiti, di pentimenti, di innovazioni dell'ultima ora.

Innanzitutto ci si deve chiedere se si sia in presenza di diversi istituti oppure se si sia in presenza di un unico istituto - la *famiglia* - che si presenta con morfologie differenti. Per superare il problema si è parlato di *modelli familiari*, in questo senso riportando alla famiglia sia l'aggregazione più tradizionale, sia quella per molto tempo avversata per ragioni morali, cioè la famiglia di fatto, sia quella del tutto innovativa, composta da persone dello stesso sesso. Per parte mia, anziché la dizione «modelli familiari» preferisco parlare di *famiglie*, perché mi sembra che si tratti di aggregazioni che pur ispirandosi alla famiglia tradizionale, e pur segnandone l'evoluzione, non sono una specificazione di un unico modello originario, ed assolvono anche a funzioni non perfettamente coincidenti con la famiglia di stampo tradizionale. Non mi riferisco ovviamente al matrimonio, quale discrimine di questi diversi fenomeni, ma piuttosto alla possibilità di procreare tra *partners*, alla facilità con cui si può contrarre e con cui si

¹ D'ANGELO, *Lezioni di diritto civile. Introduzione al diritto generale delle obbligazioni*, Giappichelli, 2014, 3 ss.

può sciogliere il vincolo, all'assenza di obblighi (come quello di fedeltà) previsti invece per la famiglia tradizionale, alla possibilità di risiedere in sedi diverse, e così via, tutti aspetti che tendono a distinguere, piuttosto che ad unificare, le aggregazioni esaminate. Che poi le norme riflettano effettivamente ciò che queste aggregazioni sono nella realtà, e che vi sia una sovrapposizione perfetta tra questi fenomeni sociali e la loro rappresentazione legislativa è tutto da discutere².

Insomma, sono tutte ragioni per cui credo sia più appropriato parlare di *famiglie*: famiglia composta da persone di sesso diverso e fondata sul matrimonio, civile o religioso ad effetti civili, famiglia composta da *partners* dello stesso sesso, che si denomina unione civile, fondata non sul matrimonio ma sulla dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale di stato civile, famiglia composta da conviventi stabili, non frutto di una dichiarazione di volontà, ma della semplice situazione di fatto risultante dalla dichiarazione anagrafica unilaterale del convivente, famiglia composta da conviventi non stabili che non si giovano della dichiarazione anagrafica e quindi di quei diritti che da essa dipendono.

Ciascuna di queste aggregazioni ha la sua disciplina e quindi esse non si possono riportare al medesimo istituto.

Ne discendono alcune conseguenze.

Innanzitutto, l'analitica descrizione delle disposizioni a cui la legge fa rinvio nel disciplinare l'unione civile esclude che si possano colmare eventuali lacune (cioè differenze e omissioni normative rispetto alla disciplina della famiglia fondata sul matrimonio) mediante il ricorso alla *analogia*. È palese, in alcune disposizioni - i commi 19° e 21°, 23° e 25°, il rigore - qui davvero preciso e quasi ossessivo - del legislatore nel tracciare confini netti tra la disciplina dell'unione civile e la disciplina del matrimonio.

Non è neppure possibile l'inverso: e cioè trarre da questa disciplina argomenti per applicarla analogicamente alla disciplina del matrimonio negli aspetti in cui essa risulta, se possibile più avanzata di quella che si è venuta formando dalla riforma del 1975 ad oggi in materia di rapporti tra coniugi, nome della famiglia, ambito dell'autonomia privata nella regolazione dei rapporti patrimoniali e personali.

4. Il problema delle fonti.

Vi è poi il problema delle fonti, che, in questo contesto, sono quattro (oltre all'autonomia privata): la fonte costituzionale, la fonte comunitaria, la fonte regionale e quella amministrativa locale.

L'art.1 comma 1°, della legge richiama soltanto la normativa costituzionale, e non a caso le disposizioni dell'art. 2 e dell'art. 3 della Costituzione. Relega cioè l'unione familiare nel novero delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo, anche se in tutto e per tutto, modella la disciplina di questo aggregato sulla linea della famiglia fondata sul matrimonio; non richiama invece queste disposizioni per le convivenze, neppure quelle stabili, anche se per tradizione ormai più che cinquantennale la famiglia di fatto era considerata una formazione sociale a pieno titolo. In più, come si è detto, la legge non ignora i conviventi non stabili, e qui si apre il problema che investe tutta la disciplina grazie al linguaggio omissivo del legislatore: ci si chiede cioè se i conviventi di fatto non stabili siano trattati come se lo fossero; se vi sia distinzione tra i due tipi di convivenza, e quindi i conviventi mantengano i diritti ad essi riconosciuti prima della introduzione della l. n. 76/2016; se ad essi non si possa riconoscere alcun diritto od obbligo, in quanto, se volessero acquisirli, dovrebbero avviare e concludere l'*iter* procedimentale previsto dai commi 36° ss.

Se dovessimo seguire l'analisi testuale, si dovrebbe ritenere che i conviventi di fatto in quanto tali acquistano diritti e obblighi previsti dalla legge, senza alcuna necessità di dichiarazioni o accertamenti solo in quei casi in cui non sia prevista la stabilità della convivenza. (O si deve credere che la legge intenda disciplinare solo le convivenze stabili e registrate?).

5. Gli insegnamenti della storia.

La storia ci insegna che il legislatore insegue più che non presagire, prevedere, preconizzare i fenomeni sociali: i mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo sono stati straordinari³ e, risalendo nel tempo ancor più straordinari sono stati i mutamenti di questa istituzione nei secoli precedenti, dal Cinquecento alla Rivoluzione francese⁴.

Per venire ai tempi nostri, è sufficiente verificare anche dopo gli anni della per più aspetti rivoluzionaria riforma del diritto di famiglia del 1975, che l'applicazione delle norme di codice integrate dalla disciplina del divorzio e dell'adozione, avevano sì consentito di dare una interpretazione costituzionalmente orientata ai rapporti tra coniugi e ai rapporti tra genitori e figli⁵, e tuttavia la famiglia di fatto (tra persone dello stesso sesso) era stata appena sfiorata, anche se vi erano già le avvisaglie di un declino delle famiglie fondate sul matrimonio e, in esperienze più aperte della nostra, di famiglie costituite da persone dello stesso sesso. Il legi-

² BARBAGLI - COLOMBO, *Omosessuali moderni. Gay e lesbiche in Italia*, Il Mulino, 2007.

³ BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Il Mulino, 1984.

⁴ BARBAGLI - KERTZER (a cura di), *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla rivoluzione francese*, Laterza, 2001.

⁵ BESSONE - ALPA - D'ANGELO - FERRANDO - SPALLAROSSA, *La famiglia nel nuovo diritto*, Zanichelli, 1977.

slatore dunque ha disatteso per troppo tempo i suoi compiti istituzionali.

Per la verità, passando gli anni, le novità cominciarono ad emergere: nei manuali⁶ e nelle voci enciclopediche⁷, nella giurisprudenza di merito, in quella di legittimità e nella giurisprudenza costituzionale. La convivenza di *partners* di sesso diverso si era più o meno stabilizzata; la convivenza di *partners* dello stesso sesso non aveva autonoma legittimazione, ma era inclusa nelle trattazioni della famiglia di fatto. E tuttavia quanto stava avvenendo negli altri Paesi europei non era ignorato⁸.

Sul punto tornerò più oltre.

Ciò che sorprende è che la discussione della l. n. 76/2016 non abbia indotto gli interpreti a meditare un fatto importante, cioè che il testo si compone di due tronconi assai diversi tra loro e poco amalgamabili: l'uno di riferisce alla famiglia tra persone dello stesso sesso, ed è il frutto non della evoluzione del diritto di famiglia ma piuttosto della *conquista dei diritti civili*, dell'affermazione dei *diritti fondamentali* come conclamati dalla Carta di Nizza e dai diritti umani, come applicati dalle due Corti di Lussemburgo e di Strasburgo e come ripresi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione; l'altro si riferisce alla famiglia di fatto tra persone di sesso diverso (a cui ora si è aggregata per ragioni di uguaglianza di trattamento, anche una improbabile famiglia di fatto di persone dello stesso sesso) che proviene da una storia assai più lunga.

Basta richiamare la messe di contributi degli studiosi di diritto civile, che si era dedicata alla famiglia di fatto (prendendo a modello quella fondata sul matrimonio) e si era riferita, *incidenter tantum*, alle aggregazioni di persone dello stesso sesso, disputando se si potessero assimilare nel loro complesso alla famiglia di fatto o alla famiglia fondata sul matrimonio.

L'attenzione dei costituzionalisti si era concentrata sul principio di eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (ovviamente, sulla filiazione legittima e naturale) e sulla famiglia di fatto, ma avevano ignorato invece modelli aggregativi assimilabili alla famiglia o addirittura al matrimonio per gli individui dello stesso sesso⁹.

In questo contesto, ormai superato dalla nuova legge, la linea interpretativa era ben diversa: alla famiglia di fatto, formata da conviventi *more uxorio*, si cercava di assicurare quel minimo di dignità e di tutela che si voleva riconoscere anche moralmente a chi conviveva

in un regime simile alla famiglia fondata sul matrimonio, allevava figli e si assumeva eguali responsabilità rispetto ai coniugi.

L'evoluzione in dottrina e giurisprudenza, grazie anche alle sentenze della Corte costituzionale e a quelle, più tardive, della Corte di cassazione, che hanno mutato l'orientamento gravemente punitivo della famiglia di fatto - come ebbi a mettere in rilievo ormai molti anni fa¹⁰ - apprezzandone invece il ruolo sociale, è stata descritta da una letteratura cospicua, che ha trattato i rapporti patrimoniali e personali, il rapporto di lavoro, l'illecito e tutti gli altri diritti, anche locatizi, che via via sono stati riconosciuti ai conviventi o al convivente superstite.

Vi sono certo novità nel testo della l. n. 76/2016, ma non eccessivamente rilevanti: si è trattato in realtà, più di un consolidamento e di una legittimazione (anche morale) che non di una innovazione straordinaria¹¹. Insomma, della trasformazione del diritto di creazione giurisprudenziale in un diritto legislativo che, come sopra sottolineavo, distingue categorie di diritti e di obblighi a seconda che i conviventi di fatto abbiano una stabilità o meno di rapporto.

Ben diversa la vicenda delle coppie dello stesso sesso.

Qui si trattava di legittimare innanzitutto la dignità di chi ha orientamenti sessuali diversi da quelli della maggioranza, e non per questo dovrebbe essergli inibito di formarsi una famiglia con persone che hanno eguale orientamento.

È quindi una diversa linea interpretativa, che non poggia su un diritto giurisprudenziale corposo, non si confronta con la famiglia fondata sul matrimonio (anche se nuclei e frange delle associazioni per i diritti civili hanno insistito sulla emancipazione delle minoranze spingendo le richieste sino al punto dell'assimilazione della "unione civile" al matrimonio, e quindi abbandonando il nome per adottare quello di matrimonio di persone dello stesso sesso). Essa passa attraverso la conquista delle libertà personali, aspetto che nella vicenda della famiglia di fatto tra persone di sesso diverso viene sopravanzato dalla istituzione familiare in quanto tale.

Di qui le diverse prospettazioni che già sono emerse in dottrina: una, più cauta, che si chiede se l'unione civile sia una istituzione sociale creata dal legislatore¹², un'altra, più rassicurante, che vede nel rinascimento delle unioni familiari non una minaccia alla famiglia

⁶ V. ad es. FERRANDO, *Manuale di diritto di famiglia*, Zanichelli, 2005.

⁷ V. ad es. DOGLIOTTI, voce «Famiglia di fatto», nel *Digesto IV ed.*, *Disc. priv.*, sez. civ., IV, App., Utet, 2008.

⁸ V. gli atti del convegno in PASCUZZI (a cura di), *La famiglia senza frontiere*, 1^o.10.2005, Trento, 2006.

⁹ Il commento alle norme costituzionali più avanzato è rimasto quello dei civilisti: per tutti v. BESSONE, nel *Commentario Branca*, Zanichelli-Foro it., 1976, sub artt. 29-31 Cost.; per una particolare attenzione alla famiglia di fatto composta da soggetti dello stesso sesso co-

stituiscono una eccezione BARTOLE - BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, 2a ed., Cedam, 2008, sub art. 29, 307; ignora la famiglia composta da persone dello stesso sesso BIFULCO - CELOTTO - OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, sub art. 29, 2006.

¹⁰ ALPA, *La famiglia di fatto. Profili attuali*, in *Giur. it.*, 1989, 401 ss.

¹¹ Da ultimo v. OBERTO, *Lezioni sulla famiglia di fatto*, in www.giacomoober.to.com/famiglia_di_fatto/lezioni_famiglia_di_fatto.htm.

¹² SESTA, *L'unione civile: una speciale formazione sociale d'istituzione legislativa?*, in *Lo Stato*, 2016, fasc. 6, 261 ss.

fondata sul matrimonio ma il sostegno a tutte le forme familiari determinato da ragioni sociali ed economiche¹³. Non sono mancate ovviamente, molte critiche, con toni anche sprezzanti¹⁴, alla nuova disciplina da parte di chi la considera un vero e proprio attentato alla famiglia tradizionale.

6. L'unione civile come risultato della emancipazione delle minoranze e come affermazione dei diritti umani e fondamentali.

La seconda linea interpretativa, che segna i passaggi tormentati dell'affrancamento dei portatori di orientamenti sessuali minoritari nell'acquisizione di una cittadinanza piena riprende gli orientamenti delle Corti¹⁵: dalla Corte costituzionale alle Corti europee; insomma, qui il legislatore non ha riprodotto un diritto giurisprudenziale già consolidato ma è stato costretto dalla applicazione del diritto dell'Unione europea, dalla Convenzione dei diritti umani e dalla applicazione della Costituzione a prevedere norme dirette a disciplinare la convivenza di persone dello stesso sesso. La scelta innovativa del legislatore è consistita nel distinguere all'interno di questo settore le unioni dalle convivenze. In ogni caso, la scelta è stata tardiva, se si pensa che più della metà dei Paesi aderenti all'Unione europea avevano da anni - in alcuni casi da decenni - provveduto al riguardo.

Vorrei però in conclusione richiamare gli sforzi fatti dalla giurisprudenza per sollecitare il legislatore.

Considerando solo i casi più recenti, seguiti con attenzione da questa *Rivista*, segnalo: CASS., 21.4.2015, n. 8097, che passa dal divorzio imposto a quello risolutivamente condizionato in caso di rettificazione del sesso di uno dei coniugi (*ivi*, 2015, I, 780, con nota di AZZALINI) e il caso deciso da CASS., 20.7.2015, n. 15138 (*ibidem*, II, 643, con nota dottrinale di PATTI) a cui fa *pendent* CORTE EUR. DIR. UOMO, 10.3.2015, ric. 14793/08, *Y.Y. c. Turquie* (*ibidem*, II, 502, con nota

di CORDIANO); CORTE EUR. DIR. UOMO, 21.7.2015, ric. 18766/11 e 36030/11, *Oliari c. Italia* (*ibidem*, II, 575, con commento dottrinale di LENTI); USSC, 26.6.2015, 576 U.S. - (2015), *Obergefell v. Hodges* (commentato da VIGLIONE, *ibidem*, II, 589); TRIB. TREVISO, 15.12.2014, in ordine alla custodia delle ceneri del *partner* (*ibidem*, I, 905, con nota di CINQUE); CORTE COST., 5.11.2015, n. 221, sulla rettificazione del sesso e sulla imposizione della modificazione dei caratteri sessuali (annotata da CARICATO, *ivi*, 2016, I, 582 ss.); CONS. STATO, 26.10.2015, n. 4897, sulla non trascrivibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero (annotata da AZZARRI, *ibidem*, I, 402); TRIB. MIN. PIEMONTE-VALLE D'AOSTA, 11.9.2015, sulla *second parent adoption* in famiglie omogenitoriali (*ibidem*, I, 205, annotata da NOCCO); il caso della *stepchild adoption* omogenitoriale straniera deciso da CORTE COST., 7.4.2016, n. 76, (*ibidem*, 2016, I, 1172) e il commento a CASS., 22.6.2016, n. 12962, *ibidem*, II, 1213, redatto da FERRANDO, per non riprendere le precedenti sentenze della Corte costituzionale in cui si è più volte rimesso al legislatore il compito ormai inevitabile di intervenire.

Il ruolo essenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo è stato poi richiamato e ampiamente illustrato nel corso del convegno organizzato da questa *Rivista* per il suo trentennale (*ibidem*, II, 101 ss.).

È in questo contesto che si dovrebbero esaminare sia i modelli stranieri - primieramente europei - sia i tentativi di uniformazione della disciplina a livello europeo, tema complicatissimo di cui non si è occupato il *Draft Common Frame of Reference*, ma si stanno occupando alcuni gruppi di lavoro di cui ha riferito BOELE WOELKI, *New Frontiers of European Private Law: The Case for Family Law*, in *I nuovi confini del diritto privato europeo*, a cura di ALPA, Giuffrè, 2016, 23 ss.

Insomma, il lavoro è appena iniziato, almeno in Italia.

¹³ AULETTA, *Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 410.

¹⁴ RUGGERI, *Unioni civili e convivenze di fatto: "famiglie" mascherate?*, in *www.giurcost.org*, 16.6.2016.

¹⁵ Vorrei segnalare l'ampia ricerca condotta da DE STROBEL, *I modelli di famiglia nel contesto europeo e nazionale*, in *AIAF*, n. straordinario 2012.